

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26811 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 21/10/2019

ORDINANZA

sul ricorso 25280-2017 proposto da:

D'ANDREA LUCIO, BRUNETTI EMILIA, POROTTI GABRIELLA,
D'ANDREA VALERIA, D'ATINO GIUSEPPE, D'ANDREA GILDA,
D'ATINO MARCO, PICOZZA MONICA, MANERA ANNA,
D'ANDREA TILDE, D'ATINO DOMENICO, D'ANDREA PAOLA,
BIELLO DOMENICO, D'ATINO SERENA, MANERA PIAMARIA,
MASCIA MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato
FABRIZIO PEVERINI, rappresentati e difesi dall'avvocato
ANGELO CAVALIERE;

- ricorrenti -

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN

21/10/19
L.R.

VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO CARBONETTI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5560/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Rilevato che:

1. Brunetti Emilia, D'Andrea Lucio, Porotti Gabriella, D'Andrea Valeria, D'Atino Giuseppe, D'Andrea Gilda, D'Atino Marco, Picozza Monica, Manera Anna, D'Andrea Tilde, D'Atino Domenico, D'Andrea Paola, Biello Domenico, D'Atino Serena, Manera Piamaria, Mascia Maria Grazia hanno proposto ricorso per cassazione (illustrato da memoria) contro la Unicredit s.p.a., avverso la sentenza n. 5560\2016 della Corte di Appello di Roma.

2. Resiste la Unicredit con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Considerato che:

1. Preliminarmente, si rileva che nell'intestazione del ricorso compare anche il nominativo di Fuà Massimo, il quale però non risulta aver rilasciato alcuna procura all'avv. Angelo Cavaliere,

in quanto il suo nominativo e la sua firma non compaiono né nella procura in calce al ricorso (sottoscritta da dodici tra i ricorrenti, e precisamente da Giuseppe D'Atino, Paola D'Andrea, Domenico D'Atino, Marco D'Atino, Gilda D'Andrea, Serena D'Atino, Biello Domenico, Piamaria Manera, Monica Picozza, Anna Manera, Tilde D'Andrea, Maria Grazia Mascia), né nella procura notarile in data 17.2.2017, rilasciata da altri quattro ricorrenti (D'Andrea Lucio, Brunetti Emilia Francesca, D'Andrea Valeria e Porotti Gabriella). Pertanto, il Fuà non può essere considerato tra i ricorrenti.

2. Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente) condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

3. Gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio la Unicredit s.p.a. per chiederne la condanna al risarcimento dei danni recati dall'illecito comportamento del dipendente D'Andrea Vincenzo che, approfittando delle sue funzioni di direttore di filiale, promettendo interessi ben più elevati del tasso legale, riusciva ad impossessarsi di somme di denaro di proprietà degli attori, tutti clienti della banca.

L'appello degli odierni ricorrenti, la cui domanda veniva accolta solo in parte, era dichiarato inammissibile dalla sentenza impugnata in quanto tardivo, avendo la Unicredit a sua volta proposto appello, passato per la notifica nel gennaio 2015, con prima udienza fissata il 17.6.2015, in relazione alla quale i ricorrenti si costituivano il 27.5.2015. La corte d'appello precisava che l'appello incidentale degli odierni ricorrenti (qualificato appello incidentale in quanto notificato per secondo) sarebbe stato tempestivo se notificato nel termine di venti giorni antecedenti l'udienza fissata nella citazione della

impugnazione principale, mentre esso risultava essere stato notificato oltre tale termine, solo in data 5.6.2015.

La decisione adottata è conforme al principio espresso già da Cass. n. 15687 del 2001, secondo il quale l'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione (principio poi ripreso da Cass. n. 16107 del 2013, citata dalla sentenza d'appello).

4. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo in quanto eccessivamente generico, perché non richiama gli elementi specifici, con riferimento anche alla loro collocazione in atti, sulla base dei quali intende confutare la dichiarata tardività dell'appello. Neppure fornisce una comprensibile, per quanto sommaria, ricostruzione dei fatti rilevanti di causa. In definitiva, non rispetta né l'art. 366 n. 3, né l'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

Si aggiunga che con il primo motivo si denuncia la violazione della norma che impone la riunione delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza: ma la violazione è esclusa quando, come nella specie, la riunione si appalesi superflua stante la verifica, in limine, dell'inammissibilità dell'appello, che comporta che una sola impugnazione verrà esaminata nel merito e non si potrà di conseguenza verificare alcuna contraddittorietà di giudicati. La denuncia è poi priva di decisività, non spiegando quale pregiudizio avrebbero riportato i ricorrenti dalla mancata riunione.

Il secondo motivo è imperscrutabile: lamenta che, avendo scelto la corte di decidere avvalendosi della motivazione

C. 12

contestuale, ex art 281 *sexies*, abbia optato per una forma di decisione diversa da quella prevista dall' art. 348 ter c.p.c.. Il ricorrente non spiega, però, in che modo sarebbe stato pregiudicato da questa scelta processuale (né tanto meno mette in discussione la legittimità della scelta processuale). Si può ipotizzare che ritenga essergli stata preclusa la possibilità di proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Ma in ogni caso, se anche la corte d'appello avesse deciso ex art. 348 ter c.p.c. sulla base della inammissibilità dell'appello, per poter validamente impugnare la sentenza di primo grado i ricorrenti avrebbero comunque dovuto superare, con il ricorso per cassazione, lo scoglio della affermata tardività dell'appello.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

In relazione alla posizione del Fuà, deve essere condannato al pagamento delle spese legali, in proprio, e in solido con i ricorrenti, l'avv. Angelo Cavaliere, in applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale "in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio" (da ultimo, v. Cass. n. 14474 del 2018 e Cass. n. 13055 del 2018).

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e i ricorrenti risultano soccombenti, pertanto sono gravati dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti in solido con l'avv. Angelo Cavaliere le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 31 gennaio 2019


Il Presidente